



QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE POLIZZE UNIT LINKED SENTENZA DOPO SENTENZA DI COSA SIAMO CERTI

La Cassazione le ha recentemente classificate in “guaranteed”, “partial guaranteed” e “pure” ma solo le prime due mantengono la qualifica di prodotto assicurativo, beneficiando della particolare tutela prevista dal codice civile, come l’impignorabilità e l’insequestrabilità.

46 FUNDSPEOPLE | SETTEMBRE



LA PIRAMIDE DEGLI INVESTIMENTI



Fonte:elaborazione Teseo S.r.l. della c.d. piramide degli investimenti. Le aree di bisogno di natura assicurativa/previdenziale sono riferibili alla base della piramide: si tratta della tutela del patrimonio (patrimonio, reddito, salute, quiescenza) in ottica di mantenimento (protezione, riservatezza, segregazione patrimoniale) e trasferimento (pianificazione successoria, passaggio generazionale).

Le ultime stime prodotte da Ivass e Ania confermano il forte interesse per le polizze vita, in particolare per quelle di Ramo I e Ramo III, a conferma che si tratta di soluzioni richieste dai clienti e proposte dai consulenti. Nel dettaglio, la raccolta per il Ramo I ha raggiunto 5,9 miliardi di euro, con un incremento del 2,7% rispetto a marzo 2023, mentre il Ramo III ha totalizzato 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 15,9% nello stesso periodo.

Le polizze vita ma anche quelle unit linked sono strumenti funzionali rispetto alle esigenze di tutela e protezione. Il ruolo del consulente è fondamentale per aiutare i clienti a far emergere tali aree di bisogno: spesso sottovalutate, sono elementi fondamentali di una solida pianificazione, volta a garantire la stabilità economico/patrimoniale presente e futura. Ricorrere a strumenti assicurativi (e previdenziali) significa, quindi, dare

un'efficace risposta a tali esigenze di protezione.

ASPETTI IMPORTANTI

Ecco un primo aspetto rilevante. Nel caso di una copertura caso morte, i beneficiari potranno entrare in possesso del capitale assicurato¹ senza che il valore di riscatto sia condizionato dalla normativa in tema di successione legittima. Infatti, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, del codice civile (Assicurazione a favore di un terzo), il terzo, ovvero il soggetto beneficiario acquirente, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (c.d. "iure proprio")². Questa disposizione è molto importante, in quanto significa che le somme corrisposte dall'assicurazione non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

Secondo e ulteriore aspetto importante. Le polizze vita sono impignorabili e inalienabili (e quindi anche i contratti unit linked, species del genus polizze vita)? Per rispondere è

NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 LE POLIZZE VITA DI RAMO III HANNO TOTALIZZATO 2,1 MILIARDI DI EURO DI RACCOLTA, UN +15,9% RISPETTO A MARZO 2023

utile fare alcune considerazioni preliminari. La disciplina delle polizze assicurative nel codice civile gode di un regime particolare all'interno del nostro ordinamento. Ad esempio, (ex articolo 1923, comma 1) le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare³. Ciò rappresenta una deroga al principio generale ex art. 2740 c.c., (Responsabilità patrimoniale personale), in quanto "le polizze vita hanno svolto storicamente una funzione previdenziale di tutela dell'individuo dai rischi connessi al ciclo della vita"⁴. Oggi, tuttavia, i contratti unit linked sono giuridicamente definiti prodotti di investimento assicurativo, chiamati IBIP o IBIPs, regolati dalla direttiva IDD. Quindi con una doppia causa: da una parte un contratto che prevede l'investimento delle somme versate in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance è per intero addossato sull'assicu- ▶

TENDENZE **CONSULENZA****LA SENTENZA DELLO SCORSO APRILE PONE
PROBABILMENTE UN PUNTO FERMO NELLA
FORMULAZIONE GIURIDICA DEI PROSSIMI
CONTRATTI UNIT LINKED**

rato); dall'altra, un contratto in cui il rischio demografico avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore.

LE NOVITÀ

L'offerta di mercato di questi contratti risponde ancora alla funzione sociale dei contratti di assicurazione sulla vita dalla quale deriva la deroga all'art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale in relazione alle somme dovute dall'assicuratore? La sentenza di aprile 2024 (Cass.-Civ.-Sez.-I-9-aprile-2024-n.-9418) classifica tre tipi di contratto unit linked: nei primi due ("polizze guaranteed" o "partial guaranteed") l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato; nel terzo (le polizze unit linked "pure"), il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conse-

guenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. Quindi, secondo questa sentenza, solo le polizze guaranteed o partial guaranteed mantengono la qualifica di prodotto assicurativo poiché la componente previdenziale prevale su quella finanziaria e quindi solo a loro va garantita la tutela particolare prevista dal codice civile (impignorabilità ed insequestrabilità).

Questa sentenza arriva dopo una serie di vari pronunciamenti contrastanti tra di loro, ponendo probabilmente un punto fermo da non trascurare nella formulazione giuridica dei prossimi contratti unit linked. Del resto, è ancora in consultazione pubblica il documento IVASS 2/2024, recante un nuovo schema di regolamento in materia di contratti unit e index linked⁵ dove, a proposito di rischio demografico, si prevede che l'impresa dia opzione al cliente di sottoscrivere un prodotto con garanzia demografica, ove rispondente al fabbisogno di copertura del contraente stesso, e che il valore della prestazione assicurativa dipenda dalla valutazione del rischio demografico opportunamente calibrata sulla base dei bisogni assicurativi del contraente. **8**

1. Valore di ricavo (frutto dei premi pagati rivalutati, ovvero capitale maturato oltre eventuali maggiori azioni caso morte in base all'età anagrafica dell'assicurato).
2. Articolo 920, comma 3: "Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione".
3. Si ricorda che ex art. 1975, comma 1, "sono salvo rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. È logico immaginare che, laddove si accerti, ad esempio, che la polizza vita è stata conclusa in un momento di moto antecedente la dichiarazione di fallimento e non vi sia alcun inizio dell'intento di sottrarre i premi ai creditori (ovvero in bonis, non vi è motivo di dubitare dell'effettivo fine previdenziale. Nel caso in cui il fallito abbia stipulato i contratti di assicurazione nel periodo immediatamente precedente il fallimento - dunque quando era chiaro il dissesto finanziario, il fine effettivo delle polizze non sembra quello di armonizzare rispetto a un evento rischioso futuro, quanto quello di mettere al riparo rispetto all'azione del fallimento le somme discolte da patrimonio. In tale situazione, non si giustificerebbe in alcuna maniera l'esclusione dell'impignorabilità delle somme assicurate.
4. Osservazioni IVASS 5, "Le polizze index e unit linked in Italia".
5. Documento di consultazione n. 2/2024. Schema di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni.

